



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Editto Per la offeruanza delle Feste.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

d'hauer à perdere tutta la quantità, che gli sarà venuta di tal sorte del libro; dipoi facendosene Inquisitione, se sarà trouato colpeuole, ne sarà castigato se condo meritarà la sua colpa.

22 Che quantunque la lista de libri venuti sarà sottoscritta da noi; però i libri nuoui, che non faranno più compararsi in questa Città, non si vendino, nè si mostrino, nè si ponghino à vendere sù le banche sino à tanto, che non siano reuisti diligentemente da noi, & che d'essi libri, colui che li harà hauuti, non habbia in scriptis licenza particolare di poterli vendere.

La qual licenza si serui.

23 Che nõ si sballino libri, prima che siano visti da noi.

La Lista di quali sarà anche sottoscritta.

24 Che verun Libraro mandi libri fuori, che non mostri la lista à noi.

25 Che nessuno possa comprar libri vecchi, ò libreria lasciata da alcun defunto; che l'Indice di quelli non si mostri prima à noi; se però non constasse notoriamente, che quei libri fossero già permessi ad ogni persona.

26 Parimente che alcun Libraro vendendo à vn altro Libraro la libreria, ò somma de libri, mostri à noi la lista.

27 Che heredi, & esecutori di testamenti, & vltime volontà diano à noi l'inuentario de libri lasciati, prima che loro gli vfino, ò transferiscino in qual si voglia modo in altre persone, come si ordina dal Sacro Concilio Tridentino nella decima regola dell'Indice.

28 Che Librari parimente de libri vecchi offeruino come di sopra; & di più ogni mese mostrino à noi i libri, che quel mese haranno comprato.

29 Che niuno Stampatore, Libraro, ò altri che faccino stampar libri ò scritti di qualunque altra sorte, li stampi, se prima il libro ò la scrittura che s'ha da stampare, non è reuisto, approuato, e sottoscritto da noi, e notato in vn libro particolarmente à tal effetto deputato.

30 L'originale d'esso libro ò scrittura, che è per stamparsi, habbia ancora la

sottoscrittione dell'istesso auttore.

31 L'approbatione del libro, ò scrittura che si stamperà, si ponga in principio, ò nel fine del libro.

32 Nel libro, ò scrittura stampata, si metta il nome e cognome del stampatore.

33 Finita che sia la stampa del libro, ò della scrittura, il suo originale si dia in mano nostra.

34 Che libri, quali hanno da sua Santità priuilegio sotto pena di scomunica, di non stamparsi se non da quelli, à quali è concesso tal priuilegio, non si stampino da altri, nè vendino se non della stampa di quello, à chi è concesso il priuilegio; se però non constasse, che ad altri fosse concesso di stamparli.

35 Che ciascun Libraro, e Stampatore habbia questi Ordini affissi nella sua libreria, à fine di hauerli à offeruare diligentemente.

36 Qualunque Libraro, ò venditor di libri, ò Stampatore de libri contrafarà à gli ordini sodetti, cascherà nelle pene ordinate nell'Indice del Sacro Concilio Tridentino, & altre ad arbitrio di Monsig. Illustrissimo Arciuescouo, e R. P. Inquisitore.

E D I T T O

Per la offeruanza delle Feste.

Carlo Cardinale Borromeo Arciuesc. di Milano.

MOLTO ha incaricato il sacro Concilio di Trento ogni Prelato, à fare che nella sua Città e Diocesi li giorni di festa siano celebrati religiosamente, e con diuotione.

Parimente Pio Quinto di santa memoria, per sue bolle rinouando li statuti & Canonici antichi sopra l'offeruanza de le feste, fece alcune prouissioni intorno à questo; e strettamente comandò à gli Ordinarij de luoghi, che ne procurassino la diligente esecutione, e per questa causa imponessero pene contra li trasgressori ad arbitrio loro.

In conformità & esecutione delle quali cose, nel primo nostro Concilio Provinciale,

Tit. de fest. dier. cultu. p. 6. & 55.

uinciale, & poi più ampiamente nel terzo, si sono fatti alcuni Decreti in questa materia, per i quali specialmente sono stati phibiti gli abusi, e corruttele, che in questa Città, & Diocesi erano più frequenti contra l'osservanza di esse feste, & di maggior disturbo, & impedimento alla loro debita, e conveniente santificazione.

Hora intendiamo con molto dispiacer dell'animo nostro, che in questa Città varie persone, non ostante questo, perseverano in alcune de li sudetti abusi, e corruttele, con pregiudicio non poco dell'honor di Dio, & dell'osservanza che deuono à Sacri Canon, constitutioni de Sommi Pontefici, e Concilij, per autorità de quali habbiamo fatte queste prohibitioni.

E perche questi publici peccati (massime in cosa che spetta al culto Diuino, come è questa) sogliono più grauemente prouocare l'ira di Dio sopra de popoli; & in ogni caso è debito dell'ufficio nostro Pastorale procurar di leuarli, e far ogni cosa, perche realmente si essequiscano le sudette prouisioni, & ordini: perciò con questo nostro Editto per prima, seconda, e terza, e perentoria monitione, commandiamo tutte le infraferitte cose in virtù di santa obediencia, e sotto pena ad arbitrio nostro, etianio fino à l'interdetto dall'ingresso della Chiesa, secondo la qualità della colpa, & contumacia di ciascuno: alla qual pena siano tenuti non solo quelli che immediatamente contraueranno, ma ancora chi farà contrauenire altri, come i Padri li Figliuoli, li Padroni, e Maestri, li loro Seruitori, Garzoni, e Lauoranti.

Che ogni persona di qual si voglia stato, conditione, e grado che sia, inuolabilmente obserui le cose ordinate da noi nel primo, e terzo Concilio Prouinciale, intorno all'osservanza, culto, e santificazione delli giorni di festa.

E l'osservanza, che come di sopra si deuè à ciascuno giorno di festa, sia intiera di ventiquattro hore continue, cominciando dalla mezza notte precedente il giorno della festa, sino passata l'altra mezza notte seguente, come habbia

mo dichiarato nel Decreto fatto da noi vltimamente nel Sinodo Diocesano. Dioc. 4. decret. 3. pag. 357.

Et così ordiniamo douersi obseruare da Carrettieri, Cauallanti, e Conduittieri, Barbieri, Sarti, Calzolari, & altri Artegiani, e loro Garzoni, Seruitori, & Lauoranti, e altre persone di qual si voglia arte, professione, & esercizio che siano.

Che specialmènte nelli medemi giorni non si mettino fuori in essa Città, nè si portino intorno per vendere, nè si vendino effettivamente cose non mangiatue, di qual si voglia sorte che siano; nè anco Libri, Imagini, Pitture, Merzarie minute, Fiori, Piante, Vccelli, e simili cose.

Non si véda cosa, che pertenga à gioco di dadi, & carte.

Non si védano, nè diano à fitto mascherare, nè veste ad vso di mascherarsi.

Non si tenghi scuola di scrima, nè di ballare, saltare, e simili cose.

Non esercitino li Ciarlantani, e simili sorte di gente, le sue vane ciancie; nè vendano alcuna cosa, ancor che acque, & altro, sotto pretesto di vender medicamento.

Non si vendino cose mangiatue, che non sieno necessarie al vitto humano di quel giorno.

In queste anco che sono necessarie, si seruino le infraferitte Regole.

Non si mettino, & tenghino fuori in vendita nelle piazze che sono auanti alla Chiesa nostra maggiore, nè auanti all'altre Chiese.

Ne meno in altro luogo presso ad essa Chiesa maggiore, nè alle altre per braccia 20. nè in modo alcuno, etianio con qual si voglia distanza dalla Chiesa, dètro i confini, & territorij delli borghi, terre, e luoghi della Diocesi, ne qua li si celebri quel giorno solennemente qualche festa speciale d'essi luoghi.

Ne per vendere esse cose necessarie al vitto, si tenghino in qual si voglia piazza, contrada, & altro luogo in publico tende, & padiglioni, & rastelli con esse robbe affisse, eccetto che il pane per occasione del sole, & della pioggia si possi tener sotto dette tende.

Ne per cawsa, & occasione di vendere esse

esse robbe, si tengano le botteghe aperte, ma solo sia lecito à tener aperto l'uscio di dette botteghe.

Ne dette robbe, eccetto medicinali, quantunque minute, si vendino dopò il segno del campanone grosso nella Città, e fuori dopò il segno di càpana, che si darà per ordine nostro in quei luoghi doue sarà bisogno; sino che non sieno passate nel verno le 23. hore, nel resto dell'anno finiti il Vespro e altri diuini officij e la lettione sacra nella Chiesa maggiore, quanto alla Città, & nelle Chiese parochiali quato alla Diocesi.

I Fornari anco per il medesimo spatio di 24. hore intiere, dalla mezza notte precedete il giorno di festa, alla mezza notte seguente, offeruino di non burattare farina, nè cuocere pane, nè far altri simili attioni pertinenti al loro mestiere: li molinari di nõ condurre grano al molino, nè farina alli fornari, nè ad altre case particolari, nè picchiar mole, nè acconciar ruote, nè far'altro esercizio simile nè i molini; se non quando per causa di molte feste continuamente successiue l'vna à l'altra, ò per altro publico bisogno haueranno licenza in scritto dalle persone deputate da noi à questo effetto. In fede delle quali cose habbiamo commandato, che questo nostro Editto sottoscritto di mano nostra, e del Cancelliere della nostra Corte Archiepiscopale, sia posto in publico, & attaccato alle porte della Chiesa nostra Metropolitana, e del Palazzo Archiepiscopale: e vogliamo che tal affissione habbia quella istessa forza, come se à tutti fosse stato particolarmente intimato, notificato, e presentato. Dat. nel Palazzo nostro Archiepif. il 13. di Nouembre. 1574.

E D I T T O

Per la prohibitione di Giostre e spettacoli nelle Domeniche e Feste.

Carolus S. R. E. Card. Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus S. Ecclesiæ Mediolanen.

HABBIAMO più volte ammonito tutti, & con lettere, e con ragionamé

ti nostri in Chiesa, e con altri officij di paterna cura; con quanto studio di deuotione, e pietà christiana si douessero celebrare quei sacri giorni della Domenica di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima: i quali la sancta Madre Chiesa ammaestrata dallo Spirito santo, celebra con riti, cerimonie, e voci piene di penitenza. Ultimamente poi continuando noi l'oratione, che per istanza del Sereniss. Re Catolico habbiamo instituita, e per li trauagli della Fiandra, e per i bisogni della Chiesa santa, habbiamo ordinato nella presente settimana processioni publiche, e l'oratione solenne delle quaranta hore, e prediche continue nella Chiesa nostra Metropolitana. Con tutto ciò habbiamo visto con le lagrime à gli occhi, & con intimo dolor nostro, quanto poco conto habbiano fatto alcuni, si di questi officij, come della gratitudine douuta à Dio per la liberatione dalla peste, l'anno passato fatta à questa Città; si anco della afflitione in che siamo, per la perdita del Serenissimo Principe di Spagna, & altri attinenti à sua Maestà Catolica. Anzi (quel che non aspettauamo già mai) habbiamo veduto contra l'istituto di quel sacro tempo, e contra alla dispositione anco de i sacri Canonij, constitutioni de i Sommi Pontefici, decreti Prouinciali fatti in esecuzione del sacro Concilio di Trento, & Editti nostri; violate e profanate con giostre, spettacoli, tornei, balli, maschere, e dissolutioni che ne seguono, quelle santissime Domeniche di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima: & quel che aggraua più, à tempo à punto, che celebrauamo nella nostra Chiesa Metropolitana i diuini officij, e che portauamo in processione il Santissimo Sacramento, ò che l'haueuamo esposto scoperto sopra l'altar maggiore per l'oratione solenne publica; e quando predicauamo la parola di Dio, & il popolo tutto che era nella Chiesa, con prieghi ad alta voce dimandaua à Dio misericordia; strepitaуano quasi sù le porte della Chiesa, & intorno tamburri, trombe, carrozze di concorso, gridi, e tumulti di tornei, corriere, giostre, maschere,

I &